

## CONVENZIONE DI SEGRETERIA

TRA I COMUNI DI TADASUNI (CAPOCONVENZIONE) E BORORE

► DECORRENZA: 01/08/2015 ◄

L'anno *Duemilaquindici*, addì \_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore

\_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Tadasuni, sita in Tadasuni,

Via San Michele, s.n.c.; -----

### TRA

1)- Il **Comune di Tadasuni**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore

Dott. **Mauro Porcu**, nato in Oristano il 23/03/1980, elettivamente

domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune, in seguito

denominato anche come Comune "*Capoconvenzione*"- (P.I. 01087900955);

2)- Il **Comune di Borore**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,

Prof. **Salvatore Ghisu**, nato in Borore, il 17/4/1961, elettivamente

domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune,

(P.I. 00155020910);-----

### PREMESSO

- l'art. 98, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e l'art. 10, del D.P.R. 4.12.1997,

n° 465, prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese

nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia dei

Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per

l'ufficio di segreteria, anche nell'ambito di più ampi accordi, per

l'esercizio associato di funzioni;-----

- i Comuni di **Tadasuni** ("*Capoconvenzione*") e **Borore**, i quali sono

ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, rispettivamente,

con Deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_, in data \_\_/\_\_/2015



	Art. 3 - La presente convenzione è valida per la durata del mandato delle	
	Amministrazioni in carica, con decorrenza <b>1° agosto 2015</b> . Al termine,	
	gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi	
	Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad	
	altre eventuali condizioni. A seguito dello svolgimento delle elezioni	
	amministrative, anche in un solo comune convenzionato, la scadenza	
	della presente convenzione ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di	
	proclamazione degli eletti, contenuta nel verbale dell'ufficio elettorale ;----	
	Art. 4 - Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha	
	facoltà di recedere da essa, in qualsiasi momento per mutuo dissenso,	
	qualora si riscontri che i fini, di cui alla presente convenzione, non sono	
	perseguibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati, rispetto ai	
	benefici. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale	
	dell'Ente interessato e dovrà essere comunicato, all'altra parte, almeno	
	<b>60 (sessanta)</b> giorni prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario,	
	fatti salvi diversi accordi intercorsi tra le singole amministrazioni comunali;	
	Art. 5 - Dalla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario	
	dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'ufficio di	
	segreteria del Comune " <i>Capoconvenzione</i> ";-----	
	Art. 6 - Della scadenza naturale o di quella anticipata, dovrà essere data	
	comunicazione, con congruo anticipo, all'Agenzia, affinché la stessa	
	provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza, in	
	relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale	
	presso l'ufficio di Segreteria, rimasto vacante;-----	
	Art. 7 - La revoca del Segretario comunale delle segreterie convenzionate,	

	potrà avvenire nei modi e con le forme, di cui all'art.100, del D. Lgs.	
	n° 267/2000 e di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465,	
	con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune	
	" <i>Capoconvenzione</i> ", sentito il Sindaco dell'altro Comune e che la	
	deliberazione, ivi prevista, dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale	
	del Comune " <i>Capoconvenzione</i> ";-----	
	Art. 8 - La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene	
	fissata presso il Comune di Tadasuni, " <i>Capoconvenzione</i> ";-----	
	Art. 9 - Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le	
	funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci, a seconda dei Comuni	
	interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il	
	trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del	
	Comune " <i>Capoconvenzione</i> ", con l'emissione di provvedimenti, ove	
	necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune;-----	
	Art. 10 - Il Segretario, assegnato all'ufficio di segreteria convenzionata,	
	dovrà assicurare la propria presenza ordinaria settimanale, presso le	
	segreterie dei singoli Comuni, in misura pari a: -----	
	- n° 12 ore - Comune di Tadasuni; -----	
	- n° 24 ore - Comune di Borore; -----	
	Il Segretario dovrà, inoltre, previi accordi diretti con i Sindaci interessati,	
	disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi collegiali, lavori	
	d'ufficio non ordinari, etc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà	
	conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati;-----	
	Art. 11 - Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una	
	retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del	
	4	

	25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37,	
	comma 1, dalla lett. a), alla lett. e), come stabilito dall'art. 45, del vigente	
	C.C.N.L.. stipulato in data 16.5.2001. Allo stesso funzionario spetteranno	
	i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie,	
	a prescindere dal <i>nomen juris</i> utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da	
	altri provvedimenti, compreso il rimborso delle spese viaggio, per recarsi	
	dalla sede del Comune " <i>Capoconvenzione</i> ", all'altro Comune, in base alle	
	tariffe vigenti, che sono a totale carico del comune convenzionato;-----	
	Art. 12 - Al Segretario Comunale delle segreterie convenzionate potrà	
	essere riconosciuta, inoltre, la maggiorazione della retribuzione di	
	posizione per l'espletamento di ulteriori funzioni, qualora le stesse	
	vengano conferite dai Sindaci dei rispettivi Comuni ed i cui oneri saranno	
	a carico diretto di ciascun Ente che ha conferito le suddette funzioni, il	
	quale provvederà alla liquidazione mensile dell'indennità stabilita;-----	
	Art. 13 - I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese, per la	
	corresponsione al Segretario Comunale dei compensi aventi natura	
	ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari	
	alle prestazioni di lavoro offerte a ciascun ente, come stabilito nel	
	precedente art. 10 e, precisamente, nella misura, di cui appresso: -----	
	- 1/3 - Comune di Tadasuni; -----	
	- 2/3 - Comune di Borore; -----	
	I compensi, di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune	
	" <i>Capoconvenzione</i> ", il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della	
	quota parte a carico dell'altro Comune. Qualora la situazione di cassa del	
	Comune " <i>Capoconvenzione</i> " lo richieda, dovranno essere corrisposti	
	5	

[illegible]